



# Accordo con l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana

**A.C. 3318**

Nota di verifica n. 410  
17 gennaio 2022

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3318
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021
Relatore per la Commissione di merito:	Di Stasio
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimenti considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2021
Art. 3 disegno di legge di ratifica	500.000 annui

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articoli da I a XIX:</b> dopo aver riportato le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo ( <a href="#">articolo I</a> ), si indica la disponibilità della Sede dell'Istituto – ossia dei locali messi a disposizione dell'Ufficio EFI ( <i>European forest institute</i> ) dal Governo per il tramite del CREA - in comodato d'uso gratuito e si delimita le possibilità di futuro ingrandimento ripartendone i costi di manutenzione, in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio EFI e quella	La <a href="#">relazione tecnica</a> riferisce che l'apertura di un Ufficio EFI sul tema delle foreste urbane con sede a Roma rappresenta un'opportunità di rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia in questo settore. Infatti il lavoro svolto dall'Organizzazione è complementare alle attività delle organizzazioni internazionali con sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile (FAO, WFP, IFAD, Bioversity International) e l'apertura di una

straordinaria a carico dello Stato italiano (articolo II). Si dispone l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo (articoli III, IV e V). Viene delimitata la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana (articolo VI) affermato il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano, che quindi può concludere trattati, alienare o acquistare beni mobili o immobili ed essere parte in procedimenti giudiziari (articolo VII).

Si disciplina il regime di segretezza delle comunicazioni interne ed esterne dell'Ufficio e del suo personale (articolo VIII) e si definiscono i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie, come fondi, titoli, valori o valute (articolo IX).

Vengono disciplinati i regimi di previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei propri familiari, che devono essere coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale, senza obbligo di contribuzione agli enti previdenziali italiani, se non su base volontaria (articolo X). Si prevede una serie di facilitazioni da parte del Governo italiano nei visti e nei permessi all'accesso, transito e soggiorno in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo, compresi i familiari e le personalità invitate dall'Istituto (articolo XI).

Si prevede che, per i suoi fini costitutivi, i beni e le operazioni dell'Ufficio sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta, come l'IVA e i dazi per l'importazione di massimo di tre autoveicoli (articolo XII). Inoltre, il personale dell'organizzazione gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, di una serie di privilegi e immunità: quella da procedimenti giudiziari; l'esenzione da imposte dirette sui redditi percepiti, se non è cittadino italiano o residente permanente; l'esenzione (con i familiari) da restrizioni sull'immigrazione; la libertà di detenere e trasferire valuta, beni, titoli e beni mobili o immobili; l'esenzione da dazi e tributi sui propri effetti personali, compreso un autoveicolo; inoltre, il Direttore o qualsiasi membro anziano dell'Ufficio che agisce per suo conto in sua assenza, sempre se non cittadini italiani o residenti permanenti, possono godere dei privilegi, immunità e agevolazione degli ambasciatori (articolo XIII).

Sull'accesso al mercato del lavoro, i familiari del personale dell'Ufficio possono svolgere lavoro autonomo o salariato in Italia (articolo XIV). Sulle finalità dei privilegi e delle immunità e la collaborazione con le autorità italiane

sede italiana dell'EFI rafforzerebbe ulteriormente tale polo internazionale.

Quanto alla sede dell'Ufficio, il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), di concerto con la Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concederà in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di Roma, sita in via Manziana 30.

Dopo aver descritto gli articoli da II a V, riguardo al riconoscimento dei privilegi e immunità di cui agli articoli XII e XIII la RT precisa che essi non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito.

Sul contributo annuale di 500.000 euro ai costi dell'Ufficio, di cui all'articolo XVII, la RT evidenzia come tali fondi sono da intendersi come contributo omnicomprensivo alle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali messi gratuitamente a disposizione di EFI secondo quanto disposto dall'articolo II, paragrafo 2 dell'Accordo. Non sono previsti nuovi oneri né per le attività di messa a disposizione di tali locali, già funzionali all'uso, né per quelle di manutenzione straordinaria, che ricadranno in capo al proprietario (CREA). Eventuali spese per l'approntamento di ulteriori locali che dovessero essere reperiti da EFI ex articolo II, paragrafo 3 dell'Accordo di Sede, verranno coperte dall'Organizzazione con risorse proprie.

Le restanti disposizioni dell'accordo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mere definizioni o disposizioni di carattere ordinamentale.

Il presente provvedimento, pertanto, reca nuovi oneri per il bilancio dello Stato per 500.000 euro annui a partire dal 2021, cui si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

competenti, l'Ufficio e il suo personale hanno il dovere di rispettare le leggi dello Stato italiano, con la disciplina dei casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia (articolo XV). La responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'organizzazione o dei suoi dipendenti ricade sull'Istituto, prevedendo i casi in cui l'organizzazione indennizza il Governo a fronte di perdite o danni da essa (o dal suo personale) causati (articolo XVI). Il Governo italiano riconosce un contributo annuale di 500.000 euro ai costi dell'Ufficio (articolo XVII). Infine, si dispone che la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga tramite negoziazione tra le Parti (articolo XVIII), nonché l'entrata in vigore dell'Accordo, le sue modifiche o la sua risoluzione (articolo XIX).

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>L'articolo 3</b> prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la norma.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che l'Accordo in esame riguarda lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana dell'Istituto forestale europeo. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sugli articoli XII, contenente regime di esenzione su merci e materiali acquistati dall'Istituto, e XIII - per il quale i rappresentanti dell'Istituto, se non cittadini italiani o residenti permanenti, sono esenti da imposte dirette sui redditi percepiti, hanno la libertà di detenere e trasferire valuta, beni, titoli e beni mobili o immobili e godono dell'esenzione da dazi e tributi sui propri effetti personali, compreso un autoveicolo - la RT afferma che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito. In particolare, l'esenzione da dazi doganali e altri prelievi, proibizioni e restrizioni prevista dall'articolo XIII viene limitata ad un numero massimo di una autovettura al momento della prima nomina: pertanto, sulla disposizione non vi sono osservazioni da formulare.

Inoltre, all'Articolo X (che dispone la copertura sanitaria e previdenziale del personale impiegato presso l'Ufficio tramite enti assicurativi pubblici o privati, italiani o di altro Stato, che prestino copertura nel territorio nazionale), si prevede altresì la possibilità, per i membri del personale di versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e di beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. Sul punto, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione di equilibrio fra contribuzioni e prestazioni sia sul piano attuariale sia sul piano della cassa, tenuto conto che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della predetta assunzione.

Infine, sul riconoscimento da parte del Governo italiano di un contributo annuale di 500.000 euro ai costi dell'Ufficio, la RT evidenzia il carattere omnicomprensivo di tale contributo finalizzato alle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali messi gratuitamente a disposizione di EFI sulla base dell'articolo II, paragrafo 2 dell'Accordo. Al riguardo, la RT aggiunge che la manutenzione

straordinaria ricadrà in capo al proprietario dei locali (CREA). In proposito, per quanto attiene al contributo, non si formulano osservazioni in quanto la disposizione viene espressa in termini di limiti di spesa. Riguardo alle spese di manutenzione straordinaria che fanno capo all'ente proprietario, egualmente non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma, che il CREA abbia la disponibilità di adeguate risorse.

Per le restanti norme non vi sono osservazioni in quanto di carattere ordinamentale.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 3 fa fronte agli oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo oggetto di ratifica - che prevede il versamento di un contributo annuale da parte del Governo italiano in favore dell'Istituto forestale europeo per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali al medesimo Istituto assegnati a titolo gratuito in comodato d'uso. In particolare, a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 234 del 2021, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

Tanto premesso, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e della natura della spesa oggetto di copertura, appare opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente riferito al vigente bilancio triennale 2022-2024. Sul punto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.